

OGGETTO:

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI: PRECISAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI DECORRENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 22/12/2025 - APPROVAZIONE MODIFICHE VALEVOLI DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

Allegato B) - Allegato delibera di Consiglio Comunale n. 51/2025 - IN VIGORE DAL 01/01/2027



COMUNE DI LOIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 28/11/2019

Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 25/05/2020

Modificato con delibera di C.C. n. 68 del 21/12/2022

Modificato con delibera di C.C. n. 13 del 28/04/2023

Modificato con delibera di C.C. n. 64 del 21/12/2023

Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 24/04/2024

Modificato con delibera di C.C. n. 51 del 22/12/2025

Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 10/02/2026

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni
- Art. 3 - Forme di gestione

CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- Art. 4 - Funzionario responsabile
- Art. 5 - Accertamento patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo
- Art. 6 - Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi
- Art. 7 - Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto
- Art. 8 - Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica
- Art. 9 - Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive
- Art. 10 - Contenzioso tributario
- Art. 11 - Contraddittorio preventivo
- Art. 12 - Divieto di *bis in idem* nell'accertamento tributario
- Art. 13 - Autotutela
- Art. 14 - Dilazioni di pagamento
- Art. 15 - Inesigibilità

CAPO III - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 16 - Principi generali
- Art. 17 - Informazione del contribuente
- Art. 18 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 19 - Motivazione degli atti - Contenuti
- Art. 20 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti
- Art. 21 - Interpello del contribuente

CAPO IV - SANZIONI TRIBUTARIE

- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Ritardati od omessi versamenti
- Art. 24 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 25 - Irrogazione immediata delle sanzioni

CAPO V - VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 26 - Modalità dei versamenti
- Art. 27 - Rimborsi
- Art. 28 - Compensazioni

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

- Art. 29 - Compenso incentivante al personale addetto

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 30 - Norme di regolamenti tributari
- Art. 31 - Entrata in vigore del regolamento. Norme abrogate
- Art. 32 - Norma di rinvio. Rinvio dinamico

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
 - **dal D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 - "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali";**
 - **dal D.Lgs. 14 novembre 2024 n. 175 - "Testo unico della giustizia tributaria";**
 - **dal D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 - "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione"**
 - ~~dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;~~
 - ~~dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;~~
 - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni;
 - ~~dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;~~
 - dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;
 - dall'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296;
 - ~~dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e successive modificazioni;~~

~~— dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;~~

— dall'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;

— dalla Legge L. 160/2019 del 27 dicembre 2019;

— da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 4 Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale è riservato:
 - per le entrate tributarie al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale;
 - per le entrate patrimoniali al Responsabile dell'Area a cui il P.E.G. ha assegnato l'entrata;
2. Il funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie dell'entrata;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

Art. 5 Accertamento patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo

1. Preventivamente rispetto all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari l'ufficio procede all'invio di un accertamento patrimoniale o di un accertamento tributario, muniti di formula esecutiva, tramite posta certificata PEC ovvero con raccomandata A/R concedendo 60 giorni per il pagamento.
2. Gli atti di cui al comma 1) devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area a cui si riferisce l'entrata da riscuotere o dal funzionario responsabile del tributo.
3. Nei casi in cui la notifica degli atti di cui al comma 1) non vada a buon fine per "irreperibilità" o per "destinatario sconosciuto" l'ufficio provvede ad effettuare, previa acquisizione del certificato anagrafico, la richiesta di notifica a mani ai messi del comune in cui il contribuente risiede o ha fissato la propria sede legale.
4. Gli atti esecutivi di cui al comma 1) devono contenere:
 - a) Indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - b) L'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto;
 - c) Gli oneri e le spese di riscossione coattiva dovuti a carico di coloro che provvedono al versamento di quanto intimato nei 60 giorni successivi all'esecutività dell'atto e oltre tale termine;
 - d) L'avvertimento che decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'avvio delle procedure esecutive e cautelari;
 - e) L'indicazione del soggetto che provvederà alle azioni esecutive e cautelari;
 - f) L'avvertimento che decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'applicazione degli interessi moratori;
 - g) La rivalsa delle spese di notifica ed esecutive determinate ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. B) della L. 160/2019.
5. Gli uffici, decorsi 30 giorni dall'intervenuta esecutività del provvedimento di riscossione, procedono all'iscrizione a ruolo mediante invio del flusso al concessionario ovvero, in caso di riscossione coattiva diretta, attraverso l'avvio delle procedure esecutive e cautelari nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Art. 6

Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi

1. Sulle entrate di natura tributaria sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) in base alla quale la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al saggio di interesse legale.
2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma il tasso di interesse da applicare nei rapporti tributari a debito e a credito tra contribuente e amministrazione è stabilito nella misura di 2,00 punti percentuali in aumento rispetto al saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.
3. Per le entrate di natura patrimoniale gli interessi si applicano a decorrere dalla data di notifica della prima intimazione di pagamento nella misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 Codice civile vigente anno per anno.

Art. 7

Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. La misura del tasso moratorio è fissata, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1), nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile approvato annualmente con decreto Ministeriale.

Art. 8

Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati come previsto dall'art. 1, comma 803 della L. 160/2019 e successivi decreti attuativi:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
2. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
3. In caso di affidamento all'esterno delle procedure di riscossione coattiva gli eventuali maggiori oneri rispetto a quelli indicati al comma 1) restano a carico dell'ente e non possono essere richiesti al contribuente.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata anche tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi **delle specifiche norme recate dal D.Lgs. 33/2025**

~~dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112~~; in tal caso l'ente dovrà adottare un atto deliberativo espressione di tale volontà. In caso di affidamento della riscossione al concessionario di cui al primo periodo, non trovano applicazione i limiti di cui al comma 1 lettera a).

Art. 9

Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive

1. L'atto di riscossione non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro.
2. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.
3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di ulteriori atti che superano cumulativamente l'importo di cui al comma 1.

Art. 10

Contenzioso tributario

1. Laddove non diversamente specificato dalla legge, spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

Art. 11

Contraddittorio preventivo

1. Gli atti di imposizione autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria ai sensi dell'articolo **65 del D.Lgs. 175/2024 19 del D.Lgs. 546/1992** sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo; sono perciò esclusi dal contraddittorio, in quanto atti non impositivi, i seguenti atti:
 - a) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - b) l'avviso di mora;
 - c) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo **178 del D.Lgs. 33/2025 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**, e successive modificazioni;

- d) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo **187 del D.Lgs. 33/2025 86** ~~del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602~~, e successive modificazioni;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela
 - g) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - h) i solleciti di pagamento e le intimazioni ad adempiere notificate a seguito della definitività degli accertamenti.
2. Non sussiste, altresì, il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché non è previsto dalla norma tributaria l'obbligo di presentazione della dichiarazione, oppure nei casi in cui la determinazione del tributo discenda direttamente dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) gli atti di cui all'articolo **146 comma 2 del D.Lgs. 33/2025 50**, ~~comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602~~, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, laddove sia necessario acquisire informazioni non in possesso dell'amministrazione, rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è deducibile dalle banche dati a disposizione dell'amministrazione comunale, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili e nei casi in cui, comunque, il comune contesta l'omissione della dichiarazione o ne contesta l'infedeltà.
7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale comunica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;

- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) i riferimenti dell'ufficio al fine di consentire la fissazione di un appuntamento per l'incontro diretto con il contribuente presso la sede comunale.
8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
10. La comunicazione dello schema di atto, di cui al comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo **14 comma 1 del D.Lgs. 173/2024** ~~13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.~~
- 11. Ai sensi dell'articolo 7-bis, c. 2 del DL 39/2024 il contraddittorio preventivo non si applica nei casi di diniego delle istanze di rimborso per importo complessivo pari o inferiore ad € 1.500,00 per ciascuna annualità di imposta.**

Art. 12

Divieto di *bis in idem* nell'accertamento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta.
2. Stante la particolare disciplina dei tributi locali il limite dell'azione accertativa di cui al precedente comma deve essere inteso con riferimento al medesimo oggetto e con riferimento a violazioni della stessa indole.
3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Art. 13

Autotutela

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;

- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo **65 comma 1 lett. l) del D.Lgs. 175/2024 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo **67 del medesimo D.Lgs. 175/2024 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**.
 4. Fuori dei casi di cui al comma 1, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
 5. Nei casi di cui al precedente comma 4, ai sensi dell'articolo **65 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 175/2024 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado solamente avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, entro il termine previsto dall'articolo **67 del medesimo D.Lgs. 175/2024 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**.
 6. Ai sensi dell'articolo 10-quater comma 3 e dell'articolo 10-quinquies comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 14

Dilazioni di pagamento

1. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento in rate mensili di pari importo delle somme dovute. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli importi dovuti per i pagamenti ordinari (non relativi pertanto a: solleciti, accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali e intimazioni di pagamento).
2. Al fine di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento tributari, la richiesta di rateazione ed il pagamento della prima rata devono essere effettuati entro il termine di proposizione del ricorso degli avvisi di cui si chiede la rateizzazione o, comunque, entro il termine che consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative.
3. Negli altri casi l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione; le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate.
5. La rateizzazione sarà concessa secondo i seguenti schemi:

a) RATEAZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PATRIMONIALE ESECUTIVO, DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ESECUTIVO O DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

b) RATEAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PATRIMONIALE ESECUTIVO, DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ESECUTIVO O DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a due rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da tre a sei rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da sette a dodici rate mensili;
- oltre euro 6.000,00 da tredici a trentasei rate mensili;

6. Nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà consistente per le persone fisiche nell'avere un reddito ISEE inferiore ad € 20.000,00 e le imprese che abbiano conseguito una perdita in almeno uno degli anni del triennio precedente, oppure che chiedano la rateizzazione per un importo superiore al 6% del volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA disponibile, le rate saranno concesse, indipendentemente dal momento in cui il piano di rientro viene richiesto, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

7. Il venire meno delle cause di temporanea e obiettiva difficoltà deve essere comunicato da parte del debitore all'ufficio competente, con conseguente ridefinizione del piano di rateizzazione sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

8. La mancata comunicazione del venir meno delle cause di temporanea ed effettiva difficoltà determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di procedere al versamento delle somme residue in unica soluzione.

9. Il contribuente, all'interno della richiesta di rateizzazione, dovrà allegare per i casi di cui al comma 6) la documentazione comprovante i requisiti prescritti, ed in tutti i casi il numero di rate richieste fra il minimo ed il massimo a seconda della fascia di appartenenza prevista ai commi 5) e 6) del presente articolo.

10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

11. Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.

12. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo, o procedere con le azioni esecutive, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

13. In qualsiasi caso di interruzione del pagamento della rateizzazione gli importi versati sono computati prima ad estinzione del debito relativo alle sanzioni, poi ad estinzione del debito relativo agli interessi e infine ad estinzione del debito relativo ad oneri ed a tributo o entrata.

14. Il presente articolo trova applicazione solo in caso di riscossione diretta. Nel caso in cui l'ente affidi la riscossione al concessionario del servizio nazionale della riscossione, il presente articolo non trova applicazione, si applicano in tal caso le **specifiche disposizioni recate dal D.Lgs. 33/2025** ~~disposizioni di cui all'art. 19 del DPR 602/1973.~~

15. Il funzionario responsabile può concedere il doppio delle rate previste dai commi sopra riportati qualora dalle verifiche effettuate in merito alla situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare del contribuente risulti che l'importo della rata concessa sia superiore rispetto a quanto l'ente potrebbe ottenere azionando le procedure esecutive e/o cautelari.

16. La Giunta Comunale può determinare una tariffa per le spese di istruttoria della pratica di concessione di rateizzazioni di entrate tributarie e patrimoniali esclusi i soggetti che versano in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà, così come disciplinato dall'art. 14 c.6 del presente regolamento. L'importo sarà applicato sulla prima rata concessa.

Art. 15 Inesigibilità

1. Gli uffici competenti per ciascuna entrata, emettono i provvedimenti di inesigibilità, a seguito delle procedure di riscossione coattiva, una volta eseguiti i seguenti controlli:

- a) Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
- b) Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
- c) Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo;
- d) Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
- e) Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
- f) Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

CAPO III
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 16
Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 17
Informazione del contribuente

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 18
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 19
Motivazione degli atti – Contenuti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento.

Art. 20
Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 21
Interpello del contribuente

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per l'interpello da rivolgere al comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla amministrazione finanziaria statale.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del comune in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare all'ufficio tributi del comune istanza di interpello per iscritto.
4. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
5. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, i curatori fallimentari).
6. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di

associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal comune non produce gli effetti di cui al comma 16 e seguenti del presente articolo.

7. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

10. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente (nome e cognome o denominazione sociale e dati identificativi del legale rappresentante, codice fiscale) e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

11. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

12. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 10 del presente articolo, il comune invia il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

13. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 10 del presente articolo, lett. a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 7 del presente articolo;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 12 del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

14. La risposta, scritta e motivata, fornita dal comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del comune.

15. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del comune, della integrazione. La

mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 10 del presente articolo, lettera d), non pervenga al contribuente/istante entro il termine di cui al comma 14 del presente articolo, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente/istante.

18. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

19. Il comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

**CAPO IV
SANZIONI TRIBUTARIE**

**Art. 22
Sanzioni**

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, con i criteri dettati dal **D.Lgs. 173/2024 come modificati dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.**

2 Sugli importi dovuti per tributi comunali non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3 Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Per gli adempimenti tardivi effettuati prima dell'avvio della verifica fiscale da parte del Comune, le sanzioni sono applicate nella misura di 1/6 del minimo edittale previsto per ciascun tributo e per ciascuna violazione.

5. La regolarizzazione di cui al comma precedente del presente articolo deve avvenire con provvedimento emesso dal Comune a seguito di specifica richiesta del contribuente e vale anche per le sanzioni relative all'omesso o parziale versamento.

6. Nel caso di regolarizzazione dell'adempimento tardivo ai sensi del precedente comma la riduzione della sanzione opera solamente qualora il contribuente proceda al versamento degli importi liquidati dall'ufficio entro il termine previsto per la proposizione del ricorso contro il provvedimento; decorso tale termine la sanzione applicata è quella prevista dalla normativa di ciascun tributo in misura piena e l'avviso diviene titolo esecutivo producendo gli effetti di cui all'art. 1, c. 792 della L. 160/2019.

7. Agli adempimenti tardivi si applica il tasso di interesse previsto dal Comune per gli avvisi di accertamento, con decorrenza giorno per giorno dalla data del mancato adempimento alla data in cui lo stesso è posto in essere.

Art. 23

Ritardati od omessi versamenti

(D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 art. 38 ~~18 dicembre 1997, n. 471, art. 13~~)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. **38 del D.Lgs. 173/2024 ~~13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.~~**

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 24

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 art. 18 ~~D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e successive modificazioni~~)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi **dell'art. 12 del D.Lgs. 173/2024 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997**, possono definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. **dell'art. 12 del D.Lgs. 173/2024 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997**, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi **dell'art. 21 del D.Lgs. 174/2024 18, del D.Lgs. n. 472/1997**, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e se proposta, diviene improcedibile, se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 del presente articolo ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 25

Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 art. 20 ~~D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 e successive modificazioni~~)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 24, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un terzo delle sanzioni irrogate in casi di accertamento per omessa o infedele denuncia, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

CAPO V VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 26 Modalità dei versamenti

1. Nel caso di autonomia dell'Ente nella disciplina delle modalità di versamento, le stesse dovranno essere stabilite nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità.
2. In relazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, tramite una delle seguenti forme:
 - a) pagoPA;
 - b) modello F24;
 - c) versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - d) versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 trovano applicazione se ed in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. I pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che sia stato effettuato dal debitore entro il giorno di scadenza disponendo come valuta un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

Art. 27 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Rimborso contributo di costruzione: qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali era stato versato il contributo di costruzione, il Comune è tenuto al rimborso dell'importo corrispondente. A tal fine, gli eventuali interessi legali decorreranno dal compimento del sessantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda di restituzione. In caso di realizzazione parziale degli interventi il Comune sarà tenuto a restituire solamente il contributo relativo alla volumetria non realizzata, come risultante dalla variante finale apportata al titolo abilitativo, anche a sanatoria laddove fosse stata presentata oltre il termine di validità del titolo. La domanda di restituzione potrà essere presentata entro e non oltre 5 anni decorrenti dal relativo versamento. In caso di richieste di sanatoria, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere scomputato quanto già versato per il titolo abilitativo originario, se esistente, tal quale, senza applicazione di interessi, e solo per le somme versate nei 5 anni precedenti alla richiesta di sanatoria stessa.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Sono fatti salvi eventuali diversi termini previsti dai regolamenti dalle singole entrate.

Art. 28 **Compensazioni**

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti del Comune di Loiano per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, sono in via generale compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, di notifica di avviso di accertamento esecutivo, di ingiunzione fiscale o di ordinanza/ingiunzione.
2. È consentita inoltre, su richiesta del contribuente, la compensazione fra debiti relativi a qualsiasi entrata comunale e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo contribuente e/o ai suoi coobbligati, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio competente al rimborso una comunicazione dalla quale risultano:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) entrate per le quali è maturato il credito, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singola entrata;
 - c) le entrate compensate con il credito di cui alla precedente lettera b, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singola entrata, l'esatto ammontare del credito compensato; la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - d) dichiarazione di non avere presentato richiesta per il rimborso delle quote versate in eccedenza.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'entrata dovuta, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la comunicazione di cui al comma 2, ovvero può richiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo e/o in caso di affidamento in concessione della gestione dei medesimi.

CAPO VI
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 29
Compenso incentivante al personale addetto

1. La Giunta Comunale può, con apposito regolamento, disciplinare l'incentivazione del personale addetto alla riscossione delle entrate o di particolari tipologie delle stesse, qualora disposizioni di legge o contrattuali consentano ciò.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30
Norme di regolamenti tributari

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 31
Entrata in vigore del regolamento. Norme abrogate

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020.

2. Le modifiche apportate con deliberazioni successive all'approvazione entrano in vigore con la decorrenza prevista nei rispettivi atti deliberativi.

~~2~~ **3.** Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze nei termini e secondo le disposizioni di legge vigenti.

~~3~~ **4.** A partire dalla data di cui al comma 1 è abrogato il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 31.03.2017, n. 15 (Regolamento sul diritto di interpello).

Art. 32
Norma di rinvio. Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. Nei casi di cui al comma 2, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.